

4° Dipartimento

Corpo di Polizia Municipale

Dirigente: Dott. Giuseppe Lo Presti • Tel. 090 9282979

Dove: Via S. Paolino (ex scuola Zirilli)

Tel. 090 9282979 – 090 9224530

Distaccamento:

Sportello Informativo: Via F.sco Crispi, Palazzo

Municipale, piano terra • Tel. 090 9231240/241/242

Orari: Lunedì, Mercoledì, Venerdì: 09.00 – 11.00

Giovedì: 16.00 – 18.00

Distaccamento: Dal Lunedì al Venerdì: 09.00 – 11.00

Puoi rivolgerti

al IV Dipartimento per:

- Infrazioni al codice della strada
- Infrazioni ai regolamenti comunali
- Sequestro amministrativo veicoli
- Sequestro penale veicoli
- Informazioni relative ad incidenti stradali
- Accertamenti in materia annonaria
- Accertamenti in materia edilizia ed urbanistica

Procedura sanzionatoria per infrazioni alle norme del codice della strada

La prima fase del procedimento inizia con la rilevazione dell'infrazione – redazione verbale di contestazione norme del C.d.S.

Se non è avvenuta la contestazione immediata segue la notifica del verbale entro giorni 150 dall'accertamento se l'interessato risiede in Italia ed entro 360 giorni se l'interessato risiede all'estero (ex art. 201 del C.d.S.).

Dopo la contestazione immediata o la notifica, nei casi in cui è ammesso il pagamento in misura ridotta, esso deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data della notifica (ex art. 202 del C.d.S.). Il pagamento effettuato in misura ridotta estingue la violazione. Non è considerato pagamento in misura ridotta il pagamento insufficiente rispetto a quello indicato sull'atto notificato o il pagamento effettuato oltre i sessanta giorni dalla data di notifica (nei casi prospettati si procede alla formazione del ruolo, ex art. 206 del C.d.S. e art. 27 L. 689/1981, per una somma pari alla metà del massimo da cui va detratta la somma già versata).

Nei casi in cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta deve essere inviato rapporto al Prefetto del luogo della commessa violazione ai sensi dell'art. 203 del C.d.S. per l'adozione dell'ordinanza di cui all'art. 204 del C.d.S.

Entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notifica è ammesso ricorso in via amministrativa al Prefetto da inviare con raccomandata A/R o al Prefetto per tramite l'organo accertatore o direttamente all'organo giudicante (ex art.

203 del C.d.S.).

Entro lo stesso termine è ammesso ricorso al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione; il ricorso deve essere presentato direttamente alla predetta autorità (ex art. 204 bis del C.d.S.).

N.B. la proposizione di un ricorso esclude l'altro.

Nel caso di proposizione di ricorso al Prefetto, detta autorità se ritiene fondato l'accertamento adotta Ordinanza di Ingiunzione di Pagamento con determinazione della somma della sanzione da pagare che in ogni caso non può essere inferiore alla metà del massimo, oltre alle spese di procedimento e applicazione di eventuale sanzione accessoria. Detto provvedimento deve essere emesso entro 120 giorni dalla ricezione degli atti da parte dell'organo accertatore e deve essere notificato entro 150 giorni dalla sua adozione se l'interessato risiede in Italia o entro 360 giorni se l'interessato risiede all'estero.

Nel caso in cui il Prefetto non ritiene fondato l'accertamento adotta Ordinanza di Archiviazione del procedimento.

L'ordinanza di ingiunzione di pagamento deve essere oblata entro 60 giorni dalla data di notifica, in difetto si procederà alla formazione del ruolo per l'importo in essa indicato (ex art. 206 del C.d.S. e art. 27 della L. n. 689/1981).

Avverso l'ordinanza di ingiunzione di pagamento emessa dal Prefetto, è ammesso ricorso davanti al Giudice di Pace territorialmente competente entro 30 giorni dalla data della notifica della stessa (ex art. 205 del C.d.S.)

Nel caso in cui il Giudice di Pace rigetta l'opposizione ed infligge la sanzione è possibile:

- proporre opposizione in appello davanti al Tribunale entro 30 giorni dalla notifica della sentenza;
- procedere al pagamento della somma ingiunta;
- nel caso di mancata proposizione di appello e mancato pagamento della somma ingiunta l'amministrazione interessata procede alla formazione del ruolo (ex art. 206 del C.d.S. e art. 27 L. n. 689/1981).

Se entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notifica del verbale non è stata proposta alcuna opposizione e parimenti entro il medesimo termine non è stato effettuato il pagamento in via breve, si procede alla formazione del ruolo per una somma pari alla metà del massimo oltre alle spese (ex art. 206 del C.d.S. e art. 27 della L. n. 689/1981).

Procedura sanzionatoria per infrazioni ai regolamenti comunali

La prima fase del procedimento inizia con la rilevazione dell'infrazione – redazione verbale di accertata violazione.

Nel caso di mancata contestazione immediata segue la notifica del verbale entro giorni 90 dall'accertamento se l'interessato risiede in Italia ed entro 360 giorni se l'interessato risiede all'estero (ex art. 14 L. n.689/1981).

Entro 60 giorni dalla data di notifica è il pagamento in misura ridotta di una somma pari a alla terza parte del massimo della sanzione prevista o se più favorevole al doppio del minimo edittale.

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notifica gli interessati possono far

pervenire al Signor Sindaco scritti difensivi e documenti e possono richiedere di essere sentiti dalla medesima autorità (ex art. 18 L. n. 689/1981).

Se entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notifica del verbale non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta deve essere presentato rapporto al Signor Sindaco con prova delle eseguite contestazioni o notificazioni per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 18 della L. n. 689/1981, ex art. 17 stessa legge.

A seguito degli scritti difensivi e previa audizione degli interessati nel caso di richiesta, il Sindaco:

- se ritiene fondato l'accertamento emette ordinanza di ingiunzione di pagamento, la quale costituisce titolo esecutivo;
- se non ritiene fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione.

Entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica dell'ordinanza di ingiunzione deve essere effettuato il relativo pagamento.

Avverso l'ordinanza di ingiunzione di pagamento è ammissibile opposizione davanti al Giudice di Pace ricadente nel territorio della commessa violazione, entro 30 giorni dalla notifica della stessa ed entro 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.

Nel caso in cui il Giudice di Pace rigetta l'opposizione ed infligge la sanzione è possibile:

- proporre opposizione in appello davanti al Tribunale entro 30 giorni dalla notifica della sentenza;
- procedere al pagamento della somma ingiunta;
- nel caso di mancata proposizione di appello e mancato pagamento della somma ingiunta l'amministrazione interessata procede alla formazione del ruolo (art. 27 L. n. 689/1981).

Richiesta informazioni relative ad incidenti stradali

L'Utente, che ne abbia diritto, può richiedere copia del rapporto d'incidente stradale e dei relativi allegati, presentando istanza ai sensi della L.R. n 10/1991; nel caso si tratti di incidente stradale con lesioni, (feriti), il richiedente, per ottenere il rilascio della documentazione, dovrà munirsi e presentare Nulla Osta della competente Procura della Repubblica.

Accertamenti in materia annonaria

La fase del procedimento inizia con l'accertamento della violazione.

Segue la redazione del verbale di violazione amministrativa e nei casi in cui è previsto il sequestro della merce e delle attrezzature (art. 13 della Legge 24/11/1981, n. 689).

Dopo la contestazione, nei casi in cui è ammesso, il pagamento in misura ridotta deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica; il pagamento in misura ridotta estingue la violazione. Non è considerato pagamento in misura ridotta quello insufficiente rispetto a quello indicato sull'atto o il pagamento effettuato oltre i 60 giorni dalla notifica.

Entro 30 giorni dalla contestazione o notifica del verbale gli interessati possono proporre ricorso in carta semplice all'Autorità di cui all'art. 17, indicata nell'atto;

possono altresì, far pervenire scritti difensivi e documenti e possono richiedere di essere sentiti dalla medesima autorità (ex art. 18 L. n. 689/1981).

A seguito degli scritti difensivi e previa audizione degli interessati nel caso di richiesta, l'Autorità competente:

- se ritiene fondato l'accertamento emette ordinanza di ingiunzione di pagamento, la quale costituisce titolo esecutivo;
- se non ritiene fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione.

Entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica dell'ordinanza di ingiunzione deve essere effettuato il relativo pagamento.

Nel caso in cui l'Autorità competente non accolga il ricorso ed infligge la sanzione è possibile proporre opposizione con le modalità ed all'Autorità indicate nel medesimo provvedimento di rigetto del ricorso.